



Statuto della Società dei Giardini in Padova

I.

Della Società, e de' suoi Redditi.

- 1.^o La Società risiede in Padova, si compone di un numero illimitato di Socii, ed è diretta da un Presidente, un Vice Presidente, e un Caspiere, i quali col segretario compongono il Consiglio di Presidenza.
- 2.^o Chi vuole appartenervi s'indirizza al Consiglio di Presidenza, ed acquistando per tre anni consecutivi una o più azioni all'anno di aust. L. 24 per ciascheduna, ottiene dalla medesima la lettera d'iscrizione.
- 3.^o Il biennio sociale incomincia col primo di Gennaio 1846, e termina coll'ultimo di Dicembre 1848.
- 4.^o L'oggetto della Società consiste nel promuovere la miglior coltura di Giardini particolarmente nelle Provincie Venete.
- 5.^o I mezzi che si presigge per conseguirlo sono
 - (a) il publico conferimento di premi a quelli che invieranno le piante più meritevoli ad una Esposizione annuale tenuta a siffatto oggetto dalla Società.
 - (b) l'acquisto per parte della medesima di buon numero di tali piante, che fossero dichiarate vendibili, onde poi ripartirle a sorte fra i Socii.
- 6.^o Le spese della esposizione, dei premi, e degli acquisti sono sostenute colle annuali contribuzioni dei Socii.
- 7.^o La Società si riterrà sussistente sino a che sarà composta di un numero non minore di cento azioni.

II.

Dei Socii.

8.^o Ogni socio si obbliga per tre anni.

- (a) a pagare anticipatamente alla persona incaricata della riscossione del Caspiere della Società, ed al principio d'ogni Trimestre aust. L. 6. per ogni azione acquistata, a meno che a taluno d'essi non tornasse più comodo il farlo in una sola volta al principio dell'anno.

- (b) ad intervenire diligentemente all'adunanza generale della Società
 (c) ad accettare i carichi che gli venissero imposti dalla medesima.
 (d) a promuoverne con ogni mezzo l'incremento, e la utilità
- 9.° Il Socio che nel resoconto annuale presentato dal Caspiere risultasse debitore di una o più rate, malgrado un avviso indirizzatoagli dalla Presidenza, potra essere dalla stessa cassellato dal ruolo, restando fermo al medesimo l'obbligo appunto di pagare le rate scadute, e quelle che sapora per scadere sino al termine del biennio.
- 10.° Quei Socii che nel primo Trimestre del terzo anno non dichiarassero per iscritto alla Presidenza di rinunciare alla Società si riterranno tacitamente consentienti a continuarsi nel successivo biennio.

11.° Ogni Socio ha il diritto

- (a) d'intitolarsi tale appena iscritto nel ruolo della Società ed ottenuta la lettera d'iscrizione.
 (b) di votare nelle elezioni dei Membri del consiglio ed ogni altra deliberazione della medesima.
 (c) di fare proposizioni relative al suo migliore andamento.
 (d) di chiedere ed ottenere una dozzina di biglietti d'ingresso all'Esposizione per individui allo stesso ben noti, del cui carattere esso è garante, indicandone i nomi alla Presidenza.
 (e) di prender parte alla sorte, che dispensa ai Socii le piante acquistate all'Esposizione.

III.

Del Consiglio di Presidenza

- 12.° Il Presidente, il Vice Presidente, il Caspiere, ed il Segretario compongono il Consiglio di Presidenza, sono eletti, vengono eletti per un biennio dalla Società, e possono essere rieletti.
- 13.° Il Presidente ha la Direzione generale della Società, convoca e presiede il Consiglio e le adunanze, ne dispone e mantiene l'ordine, veglia la osservanza dello Statuto, rilascia ai Socii le lettere d'iscrizione, e col Segretario le sottoscrive, notifica ai Socii presenti le varie deliberazioni prese nelle adunanze, presiede le Commissioni speciali, ed ogni caso di parità di suffragi ha doppio voto.
- 14.° Il Vice Presidente aiuta e coopera alle varie attribuzioni del

Presidente, si presta alle particolari incombenze che da questo gli venissero, supplisce alla sua momentanea mancanza, ed succedendo anche sino all'adunanza generale dell'anno; fa parte delle Commissioni speciali.

15.° Il Capiere ha la cura della Società, ne tiene i registri, si adoperava alle riscossioni, fa parte delle Commissioni speciali.

16.° Al Segretario è affidata la corrispondenza ed il Protocollo di quell'adunanza generale che delle speciali, il Ruolo dei Socii, la compilazione delle lettere e degli avvisi che sottoscrive, e la relazione ufficiale della Esposizione dell'anno.

17.° Al Consiglio di presidenza spetta l'obbligo di preparare il Programma della Esposizione, ed il diritto di aggregare nuovi Socii, di nominare le Commissioni speciali, per dirigere la Esposizione, conferire i premi, ed acquistare le piante; nonchè quello di convocare straordinariamente la Società.

18.° Allo stesso appartiene ancora il destinare in ogni Capo luogo di Provincia un individuo, che curi gli interessi Sociali, si scuti le azioni, vegli la scelta e la semente delle piante da inviarsi alla Esposizione, distinguendo questi benemeriti col nome di Promotori della Società.

IV. Delle Adunanze.

19.° La Società si riunisce in generale adunanza in un giorno del mese di Dicembre, che viene con apposita lettera notificato per tempo dal Presidente all' ^{Direttore Provinciale} ~~Comitato Provinciale~~ ^{per ottenere l'intervento di un} ~~Comitato Provinciale~~ ^{per ottenere l'intervento di un} Delegato non meno che ad ognuno dei Socii.

20.° L'adunanza è legale qualunque sia il numero dei Socii presenti, purchè vi intervengano, oltre il ^{Presidente} ~~Presidente~~ politico, almeno tre membri del Consiglio di Presidenza.

21.° I Socii votano per sé e per le mogli associate, possono anche votare per un altro Socio, di cui tengano procura in iscritto, e non possono, se anche propongano più di una azione, avere per questo titolo più di due voti.

22.° Le deliberazioni si fanno o per iscrive, e ballotazioni a maggioranza di voti fra i Socii presenti, o in casi speciali per acclamazione.

23.° In questa adunanza
(a) il Presidente espone lo stato della Società, propone i

miglioramenti che stima opportuni, ed il Programma della Esposizione futura, affoggettando e quella e questo al giudizio dei convocati.

(b) il Casiere legge il rendiconto dell'anno, e fa le proposizioni relative alla parte economica della Società.

(c) i Socii eleggono due revisori dei conti, i quali entro tre giorni ne riferiscono alla Presidenza.

24.^o Nell'adunanza finale e generale del terzo anno si rinnovano le elezioni dei Membri del Consiglio, a meno che non necessiti farlo prima per riconosciuta impossibilità di salire di soprà a continuare nel proprio ufficio, nel qual caso vi si provvede nella più vicina adunanza.

25.^o Oltre all'adunanza ordinaria ve ne potrà essere una straordinaria per alcun bisogno urgente della Società, riconosciuto dal Consiglio di Presidenza, per la quale, come per l'altra, dovrà essere chiesto l'intervento di un Decanato politico.

Y

Della Esposizione delle Piante

26.^o La Esposizione avrà luogo almeno una volta all'anno in due o tre giorni consecutivi, che saranno indicati nel Programma della medesima, variandone ogni anno l'epoca per conseguire maggior varietà d'oggetti, e promozione di differenti generi di coltura.

27.^o Si terrà questa nell'F. R. Orto Botanico di Padova, previa graziosa concessione dell'Espresso F. R. Governo, o in altro luogo opportuno.

28.^o Le discipline tutte che si riferiscono alla medesima, la ripartizione delle spese a ciò necessarie, il numero e valore dei premi da conferirsi, le qualità volute negli oggetti proposti al premio saranno deliberati nel Programma della Esposizione, che la Presidenza affoggetterà alla sanzione dell'adunanza.

29.^o Il presente Statuto accettato già dalla Società, approvato che sia dall'Espresso Governo, sarà pubblicato per le stampe, distribuito ad ognuno di Socii, e dal giorno dell'approvazione surinone diverrà obbligatorio.

mutamento speciale, ed ogni aggiunta al medesimo, che l'esperienza successiva facesse conoscere necessarie saranno no. 4. 4. casi ai Socii dalla Presidenza un mese prima dell'adunanza, e dopo discussi fraposti ed approvati dalla Surinonità acquisteranno valore eguale alle altre regole dello Statuto.

prof. deliziani

Roma li 14. Dicem. 1846.

Dim. e grandi il governo

Per ogni informazione

si rivolga a D. G. G. G. G.

8000 1845 N. 58211 07.

Con permesso L. 1872

Per ogni informazione si rivolga a D. G. G. G. G.